



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

*Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli
affari generali ed il personale
Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità
portuali, le infrastrutture portuali
ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne
Divisione 3*

Viale dell'Arte 16 – 00144 Roma

E-MAIL: dg.vptm-div3@pec.mit.gov.it
cert.marittimi@mit.gov.it

classificazione 06.03

risposta a prot 25504

Al Ministero della Salute
DIREZIONE GENERALE DELLA
PREVENZIONE SANITARIA
UFFICIO 03 –
Coordinamento USMAF – SASN
E, p.c.: Al Comando generale del corpo
delle Capitanerie di porto
Reparto VI
cgcpc@pec.mit.gov.it

Al Corpo dei Piloti del Porto
Via del Molo Mediceo Livorno
amministrazione@pec.piloto.livorno.it

Oggetto: PR-STW-01 NORMATIVA NAZIONALE Richiesta riconoscimento equipollenze –
DM 1° marzo 2016; DM 16 giugno 2016.

Si fa riferimento alla nota prot. 26892 del 21/09/2016.

Com'è noto il Decreto Ministeriale 1/3/2016 ((GU n.62 del 15-3-2016) stabilisce le modalità di rinnovo dei certificati di competenza (quelli che rilascia l'Autorità marittima di nostra competenza).

Lo stesso decreto ministeriale all'articolo 7 (funzioni equivalenti) stabilisce che "1. Ai soli fini del rinnovo del certificato di competenza ...OMISSIS... sono considerate equivalenti...OMISSIS", ai soli fini del riconoscimento del periodo di navigazione.

Infatti l'articolo 5 dispone che per i certificati di addestramento di cui alle Regole V e VI sono rinnovati con le modalità indicate nei singoli decreti istitutivi dei corsi di addestramento.

Per quanto sopra esposto si ritiene che il disposto normativo di cui all'articolo 7 non può essere applicato per il rinnovo degli attestati di addestramento.

Il rinnovo degli addestramenti in materia sanitaria deve essere fatto facendo riferimento esclusivamente ai decreti istitutivi di tali addestramenti.

Il Dirigente
Dr.ssa Stefania Moltoni

Redatto da:
Serena Cantoni
Tel: 06 59084217